

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/758 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE ⁽¹⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 45, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti a individuare, a valutare e a gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, in particolare qualora abbiano stabilito succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi o stiano considerando l'ipotesi di stabilire succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi. La direttiva (UE) 2015/849 stabilisce pertanto delle norme per una valutazione e gestione efficaci del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo.
- (2) L'attuazione coerente, a livello di gruppo, di politiche e procedure di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo è fondamentale ai fini di una solida ed efficace gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in seno al gruppo stesso.
- (3) Vi sono tuttavia situazioni in cui un gruppo gestisce succursali o filiazioni controllate a maggioranza in un paese terzo il cui ordinamento non consente l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Questo può avvenire, ad esempio, quando la legislazione del paese terzo relativa alla protezione dei dati o al segreto bancario limita la capacità del gruppo di accedere alle informazioni sui clienti delle succursali o delle filiazioni controllate a maggioranza nel paese terzo, di trattare tali informazioni e di scambiarle.
- (4) In dette circostanze, e nelle situazioni in cui la capacità delle autorità competenti di vigilare efficacemente sull'osservanza, da parte del gruppo, degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 è ostacolata poiché tali autorità non hanno accesso alle informazioni rilevanti detenute dalle succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, sono necessarie politiche e procedure supplementari per gestire efficacemente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure supplementari possono includere l'ottenimento del consenso dei clienti, cosa che può servire a superare certi ostacoli giuridici all'applicazione delle politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo nei paesi terzi in cui le altre opzioni sono limitate.
- (5) La necessità di garantire a livello dell'Unione una risposta coerente agli ostacoli giuridici all'applicazione di politiche e procedure a livello di gruppo giustifica l'adozione di specifiche azioni minime che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere tenuti a prendere nelle situazioni in questione. Tali politiche e procedure supplementari dovrebbero comunque essere basate sul rischio.
- (6) Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero poter dimostrare all'autorità competente che la portata delle misure supplementari da essi adottate è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Qualora dovesse tuttavia ritenere che le misure supplementari prese dall'ente creditizio o dall'istituto

⁽¹⁾ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73.

